



Ministero della cultura
Istituto Centrale per gli Archivi

DETERMINA DIRIGENZIALE N.47

Oggetto: Determina dirigenziale a contrarre per l'affidamento alla società ALES SPA del servizio di informatizzazione di miglioramento della fruibilità dei beni archivistici attraverso la gestione dei sistemi e dei portali dell'Istituto Centrale Archivi e contestuale accettazione dell'anticipazione dei servizi medesimi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 - CAPITOLO 1.1.4.143 - Importo € 144.871,10 più IVA di legge

IL DIRETTORE

PREMESSO che ai sensi del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il regolamento, l'Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), "svolge attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi storici, gestione e conservazione degli archivi in formazione, applicazione di nuove tecnologie;

PREMESSO che l'Istituto cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici; la promozione dell'integrazione e condivisione delle risorse archivistiche informatizzate; la promozione della cooperazione tra istituti archivistici; l'elaborazione di direttive e di standard per l'acquisizione e il trattamento delle immagini; l'interoperabilità tra sistemi informativi; la cooperazione con i network culturali nazionali e internazionali; la sperimentazione e diffusione di nuove tecnologie;

PREMESSO che il SAN è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali e si alimenta attraverso le basi dati del Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS), del Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e del Sistema Guida Generale degli Archivi di Stato, lo sviluppo e la manutenzioni dei quali sono affidati ad ICAR;

PREMESSO che all'ICAR compete anche lo svolgimento di attività di supporto agli Istituti dipendenti dalla Direzione Generale Archivi, finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei

sistemi informativi nazionali e locali e all'utilizzo di software di gestione e descrizione degli archivi;

PREMESSO che l'ICAR nell'ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere agli obiettivi e agli incarichi assegnati, - anche in ragione della gravissima carenza di personale, in particolare di personale dotato di competenze informatiche specialistiche -, ha la necessità di disporre di servizi archivistici altamente specializzati finalizzati all'implementazione, normalizzazione, aggiornamento dei sistemi archivistici e dei portali ad esso affidati e che a questo scopo intende avvalersi di Società e professionisti altamente specializzati;

VISTA la L. 29 ottobre 1984, n. 720 (recante "Istituzione del sistema di Tesoreria pubblica per gli enti ed organismi pubblici");

VISTI i decreti del Ministero del Tesoro del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare i capi I, II, III e IV;

VISTO il DM Beni e Attività Culturali 7 ottobre 2008 relativo al Regolamento dell'ICAR;

VISTO il DPCM N. 169 del 2 dicembre 2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" e smi;

VISTO il DPCM n. 123 del 24 giugno 2021 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales "svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non

esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del Ministero e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero”;

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales “un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti”;

VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “relazione in house”;

VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco costituito presso l’ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l’iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che “a partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house”, mentre il punto 5.3 specifica che “la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, in house, del Ministero;

CONSIDERATO che il MIBACT ha provveduto a richiedere all’ANAC l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

ATTESA la necessità, ai sensi del richiamato l’art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

nelle ipotesi di affidamento in regime in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di una preventiva “valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

VISTA la domanda n. 679, effettuata dal MIBACT mediante l’applicativo reso disponibile sul portale dell’ANAC, per l’iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;

VISTO l’atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT”;

VISTA l’iscrizione del Ministero, nell’elenco tenuto dall’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avvenuta in data 14 novembre 2019;

CONSIDERATO che, atteso il suddetto inquadramento giuridico di Ales e in ragione della normativa anzi citata, l’ICAR può procedere all’affidamento diretto alla suddetta Società di attività strumentali al proprio funzionamento;

CONSIDERATO che l’ICAR nell’ambito della propria missione istituzionale, e al fine di corrispondere agli obiettivi e agli incarichi assegnati - anche in ragione della gravissima carenza di personale, in particolare di personale dotato di competenze archivistiche e informatiche specialistiche, ha la necessità di disporre di personale dotato di conoscenze archivistiche e informatiche da destinare ai sistemi informativi SIAS, SIUSA ed ad alcuni Portali afferenti al SAN;

VERIFICATA la permanenza della necessità per l’Istituto Centrale per gli Archivi, di continuare a fruire del supporto tecnico specialistico e contabile di cui in premessa anche per l’annualità 2022;

CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;

CONSIDERATA la necessità, per l'Istituto Centrale per gli Archivi di realizzare un progetto per il progetto per il miglioramento della fruibilità dei beni attraverso la gestione dei sistemi e portali e per il supporto amministrativo contabile;

RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale dell'Istituto Centrale per gli Archivi, tale da poter compromettere la buona riuscita del progetto di cui sopra;

VISTA la circolare di interpello n. n. 342 del 25 novembre 2021, pubblicata dalla Direzione Generale Organizzazione su richiesta dell'Istituto Centrale per gli Archivi e volta a verificare la disponibilità del personale interno al Ministero, idoneo a prestare servizio presso l'Istituto medesimo;

VISTA la nota recante il prot. n. 37925 del 6 dicembre 2021 con la quale la Direzione generale Organizzazione ha comunicato al Segretariato regionale per il Lazio, e all'Istituto Centrale per gli Archivi che la procedura di interpello di cui sopra si è conclusa con esito negativo;

VISTO il contratto recante il prot. 428 del 23 marzo 2021 tra l'Istituto Centrale per gli Archivi e la Ales S.p.A. con scadenza al 31 dicembre 2021, avente ad oggetto i servizi in argomento e le cui prestazioni sono state svolte dalla medesima Ales S.p.A. con buon esito e piena soddisfazione da parte della Committenza;

RILEVATA la necessità per l'Istituto Centrale per gli Archivi di continuare a disporre dei servizi erogati da Ales, finalizzati a soddisfare le esigenze dei propri uffici, in una nuova articolazione prevedendo due postazioni per l'Area Gestione e strutturazione contenuti ed oggetti digitali, ed una postazione di supporto alle attività amministrative e contabili;

VISTA la nota recante il prot. n. 1321 dell'8 novembre 2021 a firma del Direttore dell'Istituto Centrale per gli Archivi e contenente la richiesta preliminare di offerta alla Ales S.p.A. per i servizi in argomento con riferimento a n. 3 complessive postazioni per il periodo 1° gennaio –

31 dicembre 2022;

VISTA la nota di Ales recante il prot. n. 8844 del 15 novembre 2021 e successiva rettifica con nota recante il prot. n. 8955 del 18 novembre 2021, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti, per un importo pari ad Euro 144.871,10 oltre IVA di legge, con riferimento a n. 3 unità di personale per la durata di n. 12 mesi, corredata dall'attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.;

VISTA la nota recante il prot. n. 1450 del 7 dicembre 2021, con cui il Direttore dell'Istituto Centrale per gli Archivi, ha ritenuto congrua, accettandola, l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 8955 del 18 novembre 2021;

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente all'Istituto Centrale per gli Archivi un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse fissate dall'apposito capitolo 1.1.4.143 del bilancio ICAR per l'anno 2022 provenienti dai capitolo 2534 (spese di funzionamento dell'Istituto centrale per gli Archivi) e in parte dal capitolo 7300 (TRASFERIMENTO ALES PER ICAR) in conto residui 2021);

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 58, 80, 95; 192 (regime speciale degli affidamenti in house) e 193 (Società Pubblica di Progetto);

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione Anno 2021 emanata con l'atto di indirizzo ministeriale del 6 agosto 2021 e pubblicata con la circolare n. 8 dell'11 agosto 2021 registrata alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2021 con il n. 2419;

VISTO il bilancio di previsione dell'ICAR relativo all'anno 2022, approvato in sede di Comitato di Gestione del 29 ottobre 2021;

VISTA la disponibilità finanziaria nel capitolo (1.1.4.143) – Altri servizi n.a.c. del bilancio ICAR per l'anno 2022 e di euro 60.415,00 dell'anno 2021 stanziati dalla Direzione generale educazione e ricerca e Istituti culturali per ALES SPA; ;

RITENUTA la necessità di garantire del servizio di informatizzazione di miglioramento della fruibilità dei beni archivistici attraverso la gestione dei sistemi e dei portali dell'Istituto Centrale Archivi;

RITENUTA ancora la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare direttamente ad ALES, società in house del Ministero, i servizi in parola;

VISTO il DD del Direttore Generale Bilancio del 24 gennaio 2017 concernente l'atto d'indirizzo ALES SPA – Parametri economica dei servizi svolti presso MIBACT;

RITENUTA l'offerta di ALES SPA suindicata conforme a tale atto di indirizzo;

TENUTO CONTO che l'impegno finanziario derivante dall'affidamento dei servizi de quibus graverà sul bilancio ICAR 1.1.4.143 (Altri servizi n.a.c) anno 2021 per euro 60.415,00 e per euro 116.742,75 sui fondi del funzionamento ICAR provenienti dal capitolo 2534 CRA DG.ERIC

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento alla società ALES SPA dell'erogazione dei servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il miglioramento della fruibilità dei beni archivistici attraverso la gestione dei sistemi e dei portali del Sistema Archivistico Nazionale sviluppati e gestiti dall'Istituto Centrale per gli Archivi e del supporto amministrativo contabile attraverso l'utilizzo di 3 unità di personale.
2. di dare atto che il corrispettivo globale per l'affidamento in parola è fissato in euro 144.871,10 +IVA compresi gli oneri per la sicurezza per un totale complessivo di euro 176.742,75;
3. di imputare la relativa spesa al capitolo di bilancio ICAR 1.1.4.143 per l'esercizio finanziario 2021 per euro 60.415,00 e per l'esercizio 2022 per euro 116.327,75.

DISPONE inoltre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell'ICAR nella sezione "Amministrazione trasparente".

Roma, 13 dicembre 2021

IL DIRETTORE

Dott.ssa Elisabetta Reale